

REGOLAMENTO (CEE) N. 3359/90 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1990

relativo all'attuazione del programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti nel 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la realizzazione del mercato integrato dei trasporti comporta l'attuazione di un programma d'azione della Comunità mirante allo sviluppo armonioso delle infrastrutture di trasporto nella Comunità;

considerando che la creazione di collegamenti rapidi ed efficaci tra tutte le regioni della Comunità è una condizione fondamentale per il rafforzamento della sua coesione economica e sociale;

considerando che è opportuno tener conto, ad un tempo, degli interessi degli utenti e delle esigenze in materia di ambiente, di sicurezza e di utilizzazione razionale dell'energia;

considerando che l'azione condotta dalla Comunità tramite i fondi a finalità strutturale, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti può contribuire alla realizzazione dei lavori d'infrastruttura di interesse comunitario;

considerando che un sostegno finanziario specifico a favore di progetti d'infrastruttura di trasporto può rappresentare un incentivo essenziale per la promozione e il lancio di progetti d'interesse comunitario;

considerando che l'intervento di capitali privati può favorire la realizzazione di progetti d'infrastruttura di trasporto

e che il ricorso ad una dichiarazione di utilità europea contribuirebbe ad orientare i capitali privati verso il finanziamento di grandi progetti d'interesse europeo;

considerando che è necessario garantire un buon coordinamento in sede di realizzazione dei diversi progetti, nonché un opportuno scaglionamento del loro finanziamento; che conviene pertanto concedere sostegni finanziari nel quadro di un programma d'azione pluriennale;

considerando che è necessario definire il campo d'applicazione di tale programma, in particolare gli obiettivi che saranno direttamente perseguiti ed i progetti da realizzare;

considerando che è opportuno stabilire, ricorrendo a criteri obiettivi, l'interesse a livello della Comunità dei progetti che saranno oggetto dei suoi interventi;

considerando che è indispensabile un intervento della Comunità per la realizzazione dei progetti, segnatamente nella fase di avvio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

La Comunità individua i progetti di infrastruttura dei trasporti d'interesse comunitario che rientrino nel quadro del programma d'azione in appresso definito e miranti a:

- sopprimere i punti di strozzatura;
- inserire le zone geograficamente prive di sbocco diretto al mare o situate alla periferia della Comunità;
- ridurre i costi inerenti al traffico di transito, in cooperazione con i paesi terzi eventualmente interessati;
- migliorare i collegamenti nei corridoi terrestri-marittimi;
- sistemare collegamenti ad alto livello di servizio tra i principali centri urbani, compresi i collegamenti ferroviari a grande velocità.

(1) GU n. C 270 del 19. 10. 1988, pag. 6, e
GU n. C 170 del 5. 7. 1989, pag. 10.

(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 57, e
GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 217.

(3) GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 8.